

RISPARMIO & FUTURO

NO alla Guerra! Sempre e comunque!



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIV– N°5- 1° Maggio 2022

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXIV – N° 6 - giugno 2022

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF ETS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzoni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 6 – GIUGNO 2022

Associato Adusbef ottiene restituzione di somme profitto di truffa da assegno clonato

03

La responsabilità medica brevi cenni per gli utenti e il personale medico

06

Le opportunità della legge sul sovraindebitamento - parte II: "l'esdebitazione del nullatenente"

07

EVENTI ADUSBEF NAZIONALE

09

CAMPAGNA 5 X 1000

11

NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI

12

Associato Adusbef ottiene restituzione di somme profitto di truffa da assegno clonato

Nella prassi quotidiana, il fenomeno del commercio on line ha ormai assunto proporzioni gigantesche. Si stima che le compravendite digitali e le connesse transazioni economiche abbiano ormai raggiunto livelli pari all'80 % del commercio al dettaglio globale, e che le compravendite in forma tradizionale, mediante consegna della merce in negozio, complice altresì il confinamento in casa dovuto alla pandemia da Sars Covid 2, siano calate in misura ragguardevole

In questo contesto assume particolare rilevanza il profilo legato alla sicurezza dei sistemi di pagamento elettronici e le misure adottate dai Governi per fronteggiare le frodi informatiche che purtroppo negli anni sono aumentate ad un ritmo pari a quello dell'incremento delle transazioni on line

Analogamente, all'interno del contesto appena delineato, si è imposta all'attenzione, per frequenza e portata economica dei casi, la pratica truffaldina della clonazione degli assegni in relazione all'utilizzo delle piattaforme informatiche

Il sistema della clonazione di assegni emessi dagli istituti di Credito è ben collaudato

Accade infatti nella pratica che, dopo aver indotto la vittima ad emettere regolarmente un assegno a sé intestato e a trasmetterne la sola immagine fotografica a comprova della serietà dell'impegno, il truffatore carpisca i dati sensibili riportati sul titolo e li riproduca su supporto cartaceo appositamente allestito. Con l'esatta replica del titolo originale, al truffatore non resta che presentarsi presso un qualsiasi sportello bancario o postale e

negoziare l'assegno come beneficiario apparente

Ma perché l'ignaro truffato cade nella trappola cedendo volontariamente gli estremi del titolo connesso al suo conto corrente? Qual è, insomma, la ragione che spinge molte persone a fidarsi di uno sconosciuto la cui unica identità è quella relativa ad una voce che si sente attraverso un telefono cellulare? E ancora, perché si accetta di affidare ad uno sconosciuto i propri dati sensibili anche se solo in esibizione tramite fotografia? La risposta è nel combinato disposto tra il livello di fiducia che ispira la rete (e soprattutto alcuni portali di commercio on line ormai divenuti molto popolari) e la portata delle cautele che l'utente impone a se stesso di adottare a protezione dei suoi dati personali

Il caso che viene qui esposto riguarda subito.it, portale molto noto in Italia attraverso il quale si veicolano in modo semplice e veloce molte compravendite di beni e servizi ed è risultato che anche il malcapitato signore, protagonista della vicenda in esame, avesse dimestichezza con la piattaforma in oggetto per avervi negoziato in precedenza numerosi oggetti sia in acquisto che in vendita

L'associato ADUSBEF ha raccontato di aver trovato l'annuncio di una barca in vendita sul portale di e-commerce www.subito.it. Interessato ad approfondire l'indagine nell'ottica dell'acquisto, contattava il venditore, tale Mario Rossi, che subito gli rappresentava che vi era un'altra persona interessata all'imbarcazione e che avrebbe concluso l'affare con chi gli avesse per primo mostrato la foto di un assegno di importo

corrispondente al prezzo del natante

Abbagliato dalla prospettiva di fare un affare (il prezzo della barca era più basso di almeno il 20% rispetto a quello di mercato) il protagonista di questa

storia staccava un assegno circolare dell'importo richiesto, e rilevante, intestato a tale Mario Rossi e ne inviava una foto al venditore

Di fronte alle successive richieste di avere foto più recenti dell'imbarcazione rivolte al signor Rossi, costui tergiversava e pertanto, trascorsi alcuni giorni senza ricevere risposta, il promissario acquirente si convinceva dell'inaffidabilità del venditore e decideva di ri-depositare l'assegno. Si recava dunque presso l'Ufficio postale ove è radicato il suo conto ed ivi gli veniva riferito che l'assegno era già stato incassato presso l'Ufficio postale di una città distante 700 km dalla sua e che il relativo importo era stato riversato su una carta PostePay, circostanza che appariva ben strana e che faceva sobbalzare il malcapitato signore dato che il titolo originario era ancora nelle sue mani e posto che egli lo aveva esibito al venditore solo in fotografia

In buona sostanza il fatto descritto ricalca il collaudato schema della truffa on line in cui il truffatore attira l'ignaro cliente con un annuncio fasullo messo in rete e dopo aver ottenuto con l'inganno la visione di un assegno a titolo di garanzia, riproduce artificiosamente il titolo per incamerarne il controvalore. Particolare abilità ha mostrato di possedere il truffatore nel formare il clone del titolo essendo riuscito a replicare, su supporto materiale a tale scopo predisposto, il modello, il format grafico e l'intero contenuto sostanziale vale a dire l'indicazione della banca emittente, la data ed il luogo di emissione, l'importo scritto in cifre e in numeri, il nome o la ragione sociale del beneficiario e la denominazione. Così facendo l'agente si è premunito di un esatto duplicato dell'assegno indistinguibile dall'originale

A questo punto non è rimasto al Rossi che presentarsi presso l'istituto di credito per incassare l'assegno. Nel caso specifico, egli si è presentato presso l'Ufficio postale di una città distante 700 km circa da quella di emissione del titolo originale per reclamarne il pagamento richiesto attraverso il trasferimento del controvalore su PostePay intestata a terzi evidentemente concorrenti nel reato di truffa aggravata dal danno di rilevante gravità

Nel fatto esposto ricorrono gli elementi costitutivi della truffa perché emergono a luce meridiana gli artifici e i raggiri posti in essere al fine di determinare la vittima al compimento di un atto di disposizione patrimoniale sconveniente

Infatti se per artificio deve intendersi un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente mentre il raggio agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una menzogna corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come verità, nel caso concreto, l'artificio di avere pubblicizzato sul sito di e-commerce www.subito.it la vendita di un'imbarcazione in realtà inesistente ad un prezzo assolutamente concorrenziale, nonché i raggiri posti in essere dall'imputato nel corso della contrattazione con la persona offesa alla quale oltre ad accampare la scusa di trovarsi nell'impossibilità di fissare un incontro per la visione dal vivo del natante, rappresentava la falsa circostanza che vi erano altre persone interessate all'acquisto e che lo avrebbe preferito solo se gli avesse inoltrato una foto ritraente l'assegno a copertura integrale del prezzo pattuito, costituiscono il paradigma della fattispecie criminosa prevista e punita dall'art. 640 c.p.

Sporta la denuncia e disconosciuto il titolo contraffatto presso l'Ufficio postale di emissione del titolo, il truffato provvedeva altresì a formalizzare il reclamo finalizzato alla contestazione dell'operazione di pagamento incautamente consentita dall'intermediario chiedendo il riaccredito del maltolto e i danni ma l'Istituto opponeva il silenzio

La difficoltà di ripetizione dell'indebito nei casi di truffe da assegno clonato con caratteristiche analoghe a quelle descritte, risiede nella natura giuridica della condotta serbata dal truffato la quale *prima facie* potrebbe integrare una forma di concorso colposo del creditore ex art. 1227 codice civile considerato che aver imprudentemente mostrato il modello, il format grafico e l'intero contenuto sostanziale del titolo al potenziale truffatore è di certo un'azione senza la quale la frode non si sarebbe mai potuta consumare

Così come appaiono quali deterrenti da una parte, tempi e costi della relativa vertenza, sia essa portata dinanzi l'Arbitro Bancario e Finanziario piuttosto che in Tribunale per il tramite della relativa procedura di mediazione, e dall'altra la prospettiva di un recupero pari al 50 % del danno economico subito che, nel caso di specie, avrebbe rappresentato una beffa di grave entità

L'iniziativa assunta dal protagonista della vicenda in esame, patrocinata dal delegato Adusbef autore del presente articolo, ha preso le mosse dal concetto di *locus commossi delicti*.

E' notorio come competente a conoscere del reato di truffa, in entrambe le declinazioni del tentativo e della consumazione, sia la Procura della Repubblica presso il Tribunale del distretto in cui si verifica la cosiddetta *deminutio patrimonii*, ossia il versamento del denaro sulla carta,

poiché è tale operazione che realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (SS UU n. 18 del 21/6/2000 RV 216429).

Sulla base delle predette considerazioni, il truffato depositava un atto di denuncia-querela contro il sedicente signor Rossi nell'Ufficio preposto della Procura della Repubblica presso il Tribunale del distretto nel quale è ubicato il luogo in cui si è consumata la frode ai suoi danni sollecitando, tramite reiterate istanze formate ad hoc, le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale avuto riguardo ai fatti di reato che descriveva con dovizia di particolari.

Gli effetti scaturiti dagli atti di indagine sollecitati dal cliente determinavano, a pochi giorni dalla data di deposito dell'istanza di punizione, l'accredito dell'intera somma provento di truffa da parte di Poste Italiane in favore dello sfortunato cliente e la successiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'indagine preliminare contro gli autori del reato subito che nel frattempo erano stati identificati ed iscritti nel registro delle notizie di reato per violazione degli artt. 640 c.p. e 648 bis c.p.

All'udienza preliminare, l'associato Adusbef si costituiva parte civile per chiedere che venisse affermata la penale responsabilità degli imputati e per vedere riconosciuti in suo favore i danni subiti in dipendenza dei reati contestati

Il Tribunale in composizione collegiale riconosciuta la penale responsabilità degli imputati, all'udienza del 12 ottobre 2021, li condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno

in favore della parte civile costituita nonché alle spese processuali da questa sostenute

La scelta coraggiosa di sollecitare l'esercizio dell'azione penale nel locus *commossi delicti* e la fiducia riposta nella strategia elaborata dal difensore della persona offesa ha consentito all'associato ADUSBEF di recuperare il maltolto in tempi record a fronte della prospettiva di vedere azzerati anche i costi della difesa legale in relazione al riconoscimento delle spese processuali sostenute



Avv. Francesco STRIGARI
Delegato Roma



LA RESPONSABILITA' MEDICA BREVI CENNI PER GLI UTENTI E IL PERSONALE MEDICO

Tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano, è quello inerente la responsabilità medica.

È doveroso fare una premessa. L'opera del personale medico è di fondamentale importanza e soprattutto nel nostro Paese è pacifico che il sistema sanitario nazionale sia gestito da personale medico e paramedico di altissima qualità a livello mondiale.

Pertanto, queste considerazioni sono relative a casi rarissimi in rapporto alle attività svolte giornalmente.

Come è noto la materia è stata recentemente interessata dalla legge di riforma Gelli – Bianco, che ne ha ridisegnato la disciplina da un punto di vista civilistico e penalistico. In ogni caso, come è noto, in tema di responsabilità civile la già menzionata legge Gelli – Bianco ha previsto, tra l'altro, la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata).

La portata della norma è di fondamentale rilevanza.

Infatti, il soggetto vittima di una *malpractice* medica, potrà agire, previo esperimento del procedimento di mediazione o del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nei confronti della struttura con la quale ha concluso il contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc. Sarà, infatti, sufficiente per il paziente danneggiato allegare il danno e graverà invece sulla clinica l'onere dimostrare il corretto operato dei propri medici per andare esente da responsabilità.

In ambito civile, infatti, per non incorrere in responsabilità, l'esercente la professione sanitaria è tenuto all'osservanza delle linee guida che, come specificato dalla legge in esame, debbono essere pubblicate ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche ed

associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute.

Al fine di garantire una maggior tutela ai pazienti, e per una maggior trasparenza, la legge Gelli – Bianco, ha poi posto in capo alle strutture sanitarie l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile dei prestatori d'opera.

La copertura deve essere estesa anche ai danni cagionati dal personale medico a qualunque titolo operante presso le strutture.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo di copertura assicurativa per il medico che esercita all'interno della struttura sanitaria in regime libero – professionale o che si avvale della struttura stessa nell'adempimento dell'obbligazione assunta con il paziente.

La copertura prevista dalle polizze assicurative deve comunque prevedere copertura anche per gli eventi verificatisi nei 10 anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione.

In ogni caso le strutture devono pubblicare sui propri siti internet i dati riguardanti l'impresa assicuratrice, gli estremi delle polizze stipulate e le clausole contrattuali previste da quest'ultime.

Sempre riguardante il profilo assicurativo, meritevole di menzione è, infine ed in attesa dell'emissione dei decreti ministeriali attuativi, la possibilità di riconoscimento in capo al paziente danneggiato della cosiddetta "azione diretta" nei confronti dell'assicurazione delle strutture sanitarie.

Ad oggi la più recente giurisprudenza di merito ha escluso tale possibilità, ma tale innovazione comporterà che il

soggetto che ritenga di aver subito un danno conseguente a cure mediche, potrà rivolgersi per ottenerne ristoro direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice, salvo comunque convenire nel giudizio anche la struttura medico sanitaria.

In termini di economia processuale, nonché di tutela del paziente, detta previsione introdotta dalla legge Gelli-Bianco apporterà significative migliorie alla procedura risarcitoria, in quanto riconoscerà al danneggiato la facoltà di instaurare immediatamente un contatto con l'impresa assicuratrice della struttura sanitaria o del medico ritenuto responsabile.



Avv. Giuseppe SBRIGLIO
Direttivo Nazionale
Delegato Torino, Lecco, Aosta



LE OPPORTUNITA' DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO :

PARTE II:

"L'ESDEBITAZIONE DEL NULLATENENTE" (Art. 14-quaterdecies della legge n. 3/2012)

Nelle procedure di esdebitazione previste dalla legge n. 3/2012 non poteva non essere presa in considerazione la posizione del debitore nullatenente.

L'esdebitazione del nullatenente è una procedura per comporre la crisi da indebitamento ed è disciplinata dall'art. 14-quaterdecies della legge n. 3/2012, dopo la sua introduzione da parte del DL 137/2020 convertito con la legge 176/2020.

La *ratio* della norma è proprio quella di reintrodurre nel tessuto economico soggetti che non possono e non potranno anche in seguito far fronte ai propri debiti.

Si tratta di una procedura che consente al debitore persona fisica, meritevole, che si trova nella condizione di non poter soddisfare neppure in futuro i propri creditori, perché privo di beni propri, di poter beneficiare per una sola volta, della cancellazione dei debiti, anche se per 4 anni deve relazionare la eventuale sopravvenienza di beni che possono essere aggrediti dai creditori e soddisfare almeno il 10% dei loro diritti.

I presupposti per poterne beneficiare sono sostanzialmente 4 :

- 1) Il sovraindebitamento del debitore;
- 2) L'impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori;
- 3) La meritevolezza del debitore;
- 4) L'assenza di precedenti esdebitazioni.

Il primo comma dell'art.14-quaterdecies così recita:

“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.

In base alla norma il giudice ha l'onere di accertare la “meritevolezza” del debitore.

Il Tribunale prima di concedere l'accesso alla procedura, dovrà valutare tanto la situazione complessiva dell'indebitato, quanto le cause dell'indebitamento, infine la mancanza di beni aggredibili dai creditori.

Altro aspetto fondamentale della disciplina applicata, per poter beneficiare della

procedura, è che presupposto per la concessione del provvedimento è l'incapacità, anche futura, del debitore di provvedere al soddisfacimento della pretesa creditoria.

Pertanto il Legislatore ha previsto nella norma, intendendo con ciò tutelare i creditori che, per i 4 anni successivi, il debitore dovrà redigere una relazione circa l'eventuale sopravvenienza di beni che possano essere aggrediti dai creditori e soddisfare almeno il 10% dei loro diritti.

L'esdebitazione non si limiterà pertanto ad estinguere la posizione debitoria, ma si estenderà sino al controllo della situazione patrimoniale del debitore nel quadriennio successivo, in modo da non escludere a priori la possibilità di un soddisfacimento – seppur minimo – dei creditori.

Tra i tribunali che hanno applicato l'art. 14 *quaterdecies* si vuole qui ricordare il Tribunale di Milano con il decreto dell'8 giugno 2021, ed il recentissimo decreto di omologa del Tribunale di Mantova, del 25 Gennaio 2022. emesso dal Giudice Dott. Mauro Pietro Bernardi:

“Il professionista che abbia determinato senza colpa la situazione di indebitamento può accedere alla procedura di esdebitazione dell'incapiente di cui all' art. 14-quaterdecies della legge n. 3/2012, (non occorrendo che il giudice si pronunci comunque sulla eventuale domanda subordinata di liquidazione del patrimonio)”.

Nel caso di specie, il tribunale ha anche verificato il rispetto del parametro di cui all'art. 14 *quaterdecies* comma 2 della citata legge, articolo che qui si riporta:

“La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”

Nel caso esaminato dal Tribunale di Mantova, il reddito effettivamente disponibile del

richiedente è risultato pari a € 8.134,00 annui e l'assegno sociale (pari a € 460,28) moltiplicato per tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. 5-12-203 n. 159 corrispondeva ad € 8.975,46.

Per completezza di esposizione si vuole segnalare anche il provvedimento del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, che con Decreto depositato il 26 ottobre 2021, ha previsto che tale “*requisito reddituale*” debba ritenersi inderogabile e l'esdebitazione non sia dunque possibile laddove l'ammontare dei redditi del debitore, risultanti dalle dichiarazioni dell'anno precedente a quello di deposito dell'istanza, ecceda il limite quantitativo previsto dall'art. 14 *quaterdecies*, comma 2.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Milano, la soglia veniva fissata in euro 18.292,04 annui (il nucleo familiare del debitore era composto da tre persone), mentre, secondo quanto emerso dalla relazione dell'OCC, il reddito del ricorrente per l'anno 2020 corrispondeva a circa 18.796,62 euro.

Pertanto, nonostante si trattasse di una modestissima eccedenza di circa cinquecento euro, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza del presupposto reddituale.

In conclusione, lo strumento fornito dal legislatore con l'art. 14 *quaterdecies* (debitore incapiente) L.3/2012, costituisce sicuramente una opportunità di esdebitazione, per i debitori che non abbiano beni da offrire ai creditori, tuttavia non tutti vi possono accedere essendo necessari i requisiti previsti per legge e che nell'articolo sono stati indicati.



Avv. Massimo CAMPANELLA

Direttivo Nazionale

Delegato Roma e Civitavecchia

ATTIVITA' ADUSBEF **del MESE di Maggio**

05 maggio 2022

cerimonia 160 anni di Poste Italiane



Alla presenza del Pres. Mattarella, dopo i saluti della Pres. M.B. Farina sono intervenuti il Min. Giorgetti e l'AD Del Fante

In sala, tra gli altri, vi erano anche Conte e Casini.

Si è sottolineata la vicinanza di PI ai cittadini su tutto il territorio, il contributo durante la pandemia - realizzazione piattaforma prenotazione vaccini, servizio distribuzione degli stessi, durante il recente conflitto presenza

tramite unità di accoglienza bambini rifugiati in Polonia.

L'azienda è pronta per la transizione digitale e green ed asse portante del sistema Italia.

Il governo collabora con PI per l'attuazione del progetto Polis, per l'avvicinamento ai cittadini di alcuni servizi digitali della PA.

Tra i primi vettori in Italia per il 2021 - apertura 3 nuovi hub; 13 mila nuovi uff. postali sul territorio.

Leader nei sistemi di pagamento elettronico - 29 mil. di carte attive.

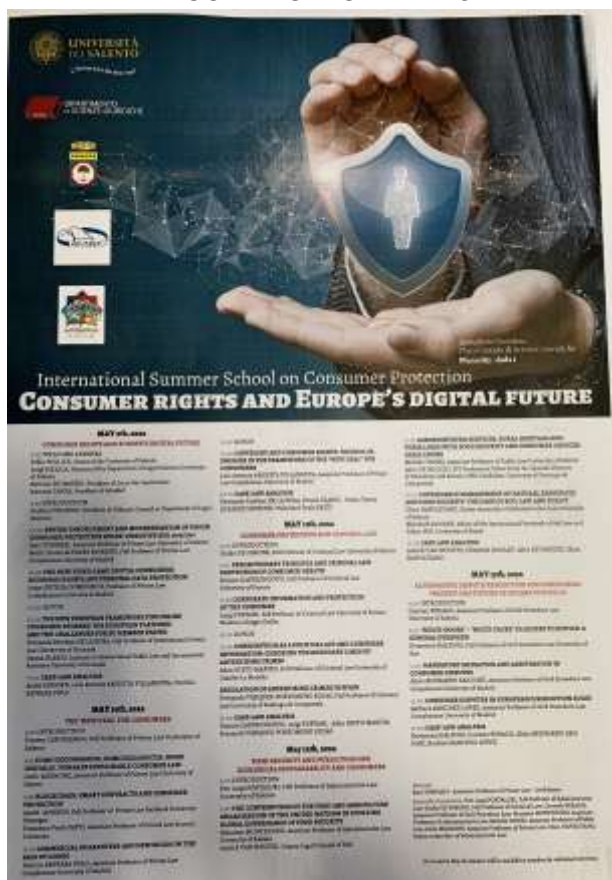
Tra le prime 19 aziende mondiali che hanno superato il gender pay gap (Huffington Post).

Poste Italiane vanta 121 mila dipendenti, 54% donne - 15 mila assunti quest'anno.

Presente per ADUSBEF ETS l'Avv. Eugenia TOMELLINI, delegata di Roma.

09-14 maggio 2022

*Summer School on Consumer Protection
ADUSBEF UNISALENTO*



Intervento Avv. Antonio TANZA - ADUSBEF

12 maggio 2022

Prosumer Road – ENI Taranto



Sono intervenuti l'Avv. Antonio TANZA e l'avv. Salvatore RUBERTI per ADUSBEF

**Seminario su
Speculazione e crisi
06 maggio 2022**



*con Sen. Daniele PESCO, Sen. Maurizio Buccarella,
Antonio Tanza, Paola Formica, Alfonso Scarano, ecc*



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA ☒

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

0	3	6	3	8	8	8	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps

- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F): - €. 25,00**
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F): - €. 12,50**
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario (validità biennale): - €2,00 (1,00 euro per anno)**
 - o **Socio ordinario (validità annuale): - €. 1,0**
 - o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**
 - **VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE**
IBAN: IT74S0760103200000070043005 intestato ADUSBEF;
 - **OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 intestato ADUSBEF;
 - **OPPURE ISCRIVITI ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
 - **OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (** <https://www.adusbef.it/sedi> **);**
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*